PROVVEDIMENTI URGENTI PER LIMITARE L'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE NELLE TRANSAZIONI E PREVENIRE L'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO

Art. 9

Onorabilità degli esponenti

Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti che esercitano imprese finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350. La decadenza e' dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di decadenza e' punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti per i quali sono previste speciali discipline legislative in questa materia. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 5, numero 3), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 o l'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, comportano la sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale esercitate presso enti creditizi e presso ogni altro soggetto che esercita un'impresa finanziaria. La sospensione e' dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di sospensione e' punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Versione in vigore dal 10 marzo 1991, non più in vigore dal 9 maggio 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
Estremi	Decreto-legge 8 marzo 1991, n. 72
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-limitare-l-uso-del-contante-e-dei-titoli-al-1991/art-9-onorabilita-degli-esponenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it